

Agli Enti Attuatori  
Alle Province e Città MetropolitanaTIPO ANNO NUMERO  
REG. PG. 2016. 365431  
DEL 18/05/2016e p.c. All'Autorità di Audit  
**LORO INDIRIZZI*****Oggetto: Forme di controllo sulla pubblicità e informazione degli interventi previste per la programmazione FSE 2014-20 e relativo sistema di trattamento delle non conformità***

In considerazione delle osservazioni sugli adempimenti in materia di pubblicità ed informazione formulate dalla Commissione Europea a seguito della visita di audit di sistema sull'Autorità di Gestione FSE 2014 che hanno trovato soddisfazione nella DGR 1298/2015, è necessario approfondire l'esame della conformità degli adempimenti di pubblicità ed informazione degli interventi nell'ambito delle forme di verifica già previste sulle domande di pagamento a rimborso e saldo e nelle verifiche campionarie in loco. La scelta di anticipare tale controllo già in fase di verifica della domanda di rimborso, della prima domanda di rimborso, riflette l'opportunità di mettere in condizione l'ente di sanare eventuali non conformità attraverso opportuni provvedimenti correttivi. La logica di tale controllo è infatti quella di assicurare che l'informazione e la pubblicità degli interventi ci sia e che sia ben realizzata. Laddove un adempimento risulti non idoneo ad informare correttamente allora lo stesso dovrà essere ripetuto correttamente, anche sospendendo il pagamento della domanda di rimborso finché non si sia data prova di aver ottemperato.

In casi di particolare gravità, e comunque sempre previa valutazione dell'ADG, si potrà procedere fino alla revoca del finanziamento secondo quanto previsto dalla DGR 1298/2015 o a decurtazioni finanziarie che saranno specificatamente previste in occasione della revisione, attualmente in corso, della Determinazione n. 3728/2012.

Le priorità in ordine decrescente di rilevanza definite per gli strumenti informativi e pubblicitari sono:

1. informazione realizzata sui mezzi di comunicazione pubblica; (priorità 1)
2. informazione messa a disposizione del pubblico presso la sede; (priorità 2)
3. documentazione utilizzata in fase di avvio attività comprovante l'informazione agli utenti; (priorità 3)

4. documentazione di registrazione presenze, dispense didattiche, materiali informativi usati per attività non corsuali, documentazione di esito di percorsi terminati. (priorità 4)

In sede di presentazione della prima domanda di rimborso dell'operazione dovrà provvedersi ad allegare la documentazione in formato digitale relativa alla sola priorità più elevata per la quale si è pubblicizzata l'iniziativa. A titolo di esempio, nel caso in cui il progetto abbia previsto la pubblicizzazione su un quotidiano nazionale (priorità 1), è sufficiente allegare la scansione di quella inserzione e non è necessario allegare altre forme di pubblicizzazione di altre priorità. Si ritiene che tutte le operazioni, per quanto anche a valere per utenza nominalmente predeterminata dovrebbe comunque prevedere sempre almeno forme di pubblicitarie di priorità 3 e 4. Quindi si ritiene che ben difficilmente si potrà presentare il caso per cui in fase di presentazione della prima domanda di rimborso non vi sia alcuna forma di pubblicità da allegare.

L'applicativo di presentazione delle domande di pagamento richiederà sempre di allegare un file digitale (pdf o archivio \*.zip contenente documenti pdf, audio, video) in sede di prima domanda di rimborso. Qualora sia necessaria documentazione in corso di verifica è sempre possibile provvedere attraverso invio dei file all'indirizzo di posta elettronica del verificatore incaricato il quale provvederà ad allegarlo nell'applicativo informatico, di modo che risulti parte integrante della domanda di pagamento.

A titolo indicativo sono di seguito fornite le indicazioni per il trattamento delle eventuali non conformità che possono seguire al controllo degli adempimenti di informazione e pubblicità:

1. assenza di informazione dell'iniziativa sui canali pubblici qualora ciò potrebbe aver invalidato la conforme procedura di selezione dell'utenza: sospensione del pagamento e tempestiva istruttoria con l'ADG, finalizzata ad un idoneo provvedimento. Qualora l'assenza di elementi essenziali informativi abbia configurato fattispecie aventi carattere discriminatorio si dovrà sottoporre sempre all'attenzione dell'ADG il caso di specie al fine di consentire alla stessa opportuna valutazione anche al fine di operare rettifiche finanziarie o revoca del finanziamento;

2. assenza di idonei strumenti di informazione agli utenti sulle fonti di finanziamento nella documentazione di avvio dell'iniziativa (esempio non risulta esposto e consegnato materiale informativo in avvio): sospensione della procedura di pagamento della domanda e richiesta di ottemperare alla produzione e somministrazione degli strumenti informativi risultati assenti;

3. non conformità degli strumenti informativi utilizzati per assenza o ridotta visibilità di elementi informativi necessari sulle fonti di finanziamento (esempio mancanza di loghi): sospensione della procedura di pagamento della domanda e richiesta di ottemperare alla produzione e pubblicazione/somministrazione a titolo di rettifica degli strumenti informativi risultati non conformi;

4. non conformità degli strumenti informativi utilizzati per utilizzo degli di elementi informativi sulle fonti di finanziamento difforni rispetto a quanto previsto nelle disposizioni applicabili (esempio: ordine errato dei loghi): non si sospende la domanda di pagamento, ma si richiede una comunicazione dell'ente con indicazione dei provvedimenti intrapresi finalizzati a prevenire il problema per il futuro.

Quanto sopra articolato deve considerarsi applicabile anche ai controlli svolti nel corso delle verifiche in loco e sulle verifiche dei rendiconti per le domande di saldo nel corso delle quali sono esaminati sempre e solo forme di pubblicità non già esaminate in precedenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  
*Marisa Bertacca*

